

I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI INDICAZIONI ORIENTATIVE

- Nella diocesi di Asti è fatto obbligo di avere un CPP per ogni parrocchia.
- Nel caso di più parrocchie affidate a un solo parroco si raccomanda fortemente la costituzione di uno o più consigli interparrocchiali, dove comunque sia garantita una effettiva rappresentanza di ogni parrocchia. Nel caso di consiglio interparrocchiale sarà comunque possibile, e talvolta opportuno, convocare i singoli CPP per affrontare questioni più locali.
- La forma di partecipazione chiamata "Assemblea parrocchiale", poiché aperta a tutti coloro che desiderano partecipare, rimane una modalità possibile e talvolta anche raccomandabile. All'interno però della "Assemblea parrocchiale" vi sia sempre la presenza del CPP costituito.
- Ogni parrocchia decide il numero dei componenti dei consigli pastorali parrocchiali o interparrocchiali e la modalità di elezione. La grande varietà delle parrocchie, presenti nella diocesi, sconsiglia di fornire indicazioni precise sul numero dei componenti.
- L'auspicabile ringiovanimento dei consigli pastorali sia fatto con rispetto e prudenza. Il vincolo dei due mandati può essere un aiuto per andare in questa direzione, tenendo conto che in questa elezione tutti hanno ancora la possibilità di un eventuale secondo mandato.
- Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete rivolgervi al Vicario Generale.

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Art. 1 - Nella Parrocchia SAN PIETRO del comune di ASTI è costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale in data secondo il presente Statuto.

Art. 2 - Compito del CPP è quello di "promuovere l'attività pastorale" (can. 536) e, pertanto, di elaborare orientamenti pastorali condivisi che, nell'ambito degli indirizzi pastorali della Chiesa particolare, rispondano alle specifiche necessità della Comunità parrocchiale.

Art. 3 - Nel CPP, quale organo promotore di comunione e di partecipazione, sono rappresentate tutte le componenti ecclesiali.

- I membri di diritto del CPP sono: il parroco, tutti i sacerdoti impegnati nella Parrocchia, i diaconi, i rappresentanti delle comunità religiose maschili e femminili, presenti e operanti nel territorio parrocchiale;
- Membri nominabili e/o eleggibili sono tutti i laici "che si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512), disponibili all'impegno apostolico e all'intesa e tutti, in forza della loro partecipazione mediante il battesimo e la confermazione, alla missione della chiesa (cfr. can. 225).

Art. 4 I laici membri del CPP potranno essere eletti o scelti dal parroco dopo aver stabilito il numero delle persone che compongono il consiglio pastorale parrocchiale o interparrocchiale.

Almeno una parte dei componenti devono essere eletti. L'elezione, per avere una rappresentanza dei diversi ambiti pastorali, può avvenire anche all'interno dei singoli ambiti pastorali (es. catechisti, operatori della liturgia, operatori della carità etc.). Si raccomanda però che almeno alcuni componenti siano eletti dall'assemblea liturgica.

È incompatibile a ricoprire l'incarico di membro del Consiglio Pastorale il Sindaco.

Art. 5 Il CPP dura in carica 5 anni. Può cessare prima per dimissioni della maggioranza dei membri. Non è possibile far parte del CPP per più di due mandati consecutivi. I nomi dei componenti vanno comunicati all' Ordinario diocesano per l'approvazione.

Art. 7 - Tutti i membri del CPP hanno il diritto e il dovere di intervenire a tutte le riunioni. Qualsiasi membro può essere dichiarato decaduto dal CPP se non partecipa, senza giustificazione, a tre sedute consecutive.

Art. 8 - Il CPP si riunisce almeno tre volte all'anno. La riunione è valida se partecipa almeno la metà dei componenti.

Art. 9 - Organi del CPP sono il presidente, il consiglio di presidenza, l'assemblea.

Art. 10 - Il presidente del CPP è il parroco (can. 536).

Art. 11 - Il Consiglio di presidenza è composto dal presidente, dal segretario e da almeno due laici, di cui uno assume l'incarico di Moderatore. I compiti del consiglio di presidenza sono i seguenti:

- Elaborare l'ordine del giorno
- Moderare gli incontri
- Redigere i verbali
- Dare esecuzione alle decisioni adottate
- Programmare momenti formativi
- Promuovere le verifiche

Art. 12 - L'assemblea è costituita da tutti i membri del CPP presenti alla riunione.

Art. 13 - I pareri espressi dal CPP sono di carattere consultivo (cfr. can. 536 §2); devono però essere considerate importanti manifestazioni dell'orientamento della Comunità parrocchiale. Il parroco, che presiede il consiglio e ne è parte, deve promuovere una sintesi armonica tra le differenti posizioni, esercitando la sua funzione e responsabilità ministeriale.

Art. 14 - All'interno e per iniziativa del CPP possono essere costituite delle commissioni per i vari settori della pastorale oppure per affrontare specifici problemi.